Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 313

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì 18 dicembre 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 novembre 1961, n. 1287.

Pagamento in modo virtuale della tassa di bollo sui documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' in facoltà del Ministro per le finanze di consentire, con proprio decreto, che il pagamento della tassa di bollo sui documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei, prevista dagli articoli 12, 13, 16 e 17 della Tariffa allegato A, al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, possa effettuarsi in modo virtuale, a trimestri anticipati, salvo conguaglio a fine d'anno, con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 5, 6 e 9 dello stesso decreto legislativo.

Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere presentata al competente Ufficio del registro la denuncia indicante il numero presuntivo dei documenti di trasporto che verranno rilasciati nell'anno successivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 14 novembre 1961, n. 1288.

Costruzione di case da assegnare al personale del Centro comune di ricerche nucleari in Ispra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il limite di impegno di lire 300 milioni per la concessione in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, per la costruzione di alloggi da assegnarsi al personale del Centro comune di ricerche nucleari in Ispra.

Le somme occorrenti per il pagamento del contributo saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 e fino all'esercizio 1995-1996 in ragione di lire 300 milioni annui.

Art. 2.

I programmi di costruzione degli alloggi preveduti dalla presente legge sono concordati tra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e il Comitato nazionale energia nucleare, con l'osservanza dell'articolo 6 dell'Accordo approvato e reso esecutivo con legge 1° agosto 1960, n. 906.

Con apposita convenzione da stipularsi fra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed il Comitato nazionale per l'energia nucleare, saranno stabilite le modalità di assegnazione e di gestione degli alloggi da costruirsi in applicazione della presente legge.

Art. 3.

I mutui che l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato contrarrà a norma dell'articolo 1 sono garantiti dallo Stato, ferma restando la prelazione dell'ente finanziatore prevista dall'articolo 359 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli esercizi 1961-62 e 1962-63 sarà fatto fronte mediante riduzione del contributo previsto dall'articolo 18 della legge 11 agosto 1960, n. 933, per l'importo annuo di lire 300 milioni afferente rispettivamente agli esercizi 1961-62 e 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — SEGNI — PELLA — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 18 novembre 1961, n. 1289.

Modifiche di talune date di chiusura delle operazioni relative ad erogazioni di provvidenze a favore di personale licenziato da aziende siderurgiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1224, verranno chiuse il 31 dicembre 1961. A tale data verrà effettuato il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti.

Art. 2.

Il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta autorità per le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 176, sarà effettuato entro il 31 dicembre 1961.

L'onere risultante dalle spese di cui al comma precedente sarà ripartito nella misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti.

Art. 3.

Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge 13 giugno 1960, n. 604, verranno chiuse il 31 dicembre 1962.

Il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti, sarà effettuato entro il 30 giugno 1963.

Art. 4.

Il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta autorità per le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1578, sarà effettuato entro il 31 dicembre 1962.

L'onere risultante dalle spese di cui al comma precedente sarà ripartito nella misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti.

Art. 5.

Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori, in base agli articoli 7 e 8 della legge 23 marzo 1956, n. 296, sulle provvidenze a favore del personale licenziato dalle imprese siderurgiche di cui all'articolo 2 della legge stessa, verranno chiuse il 31 dicembre 1961.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO — TAVIANI — COLOMBO — BO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 22 novembre 1961, n. 1290.
Utilizzazione di materiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, della legge 6 novembre 1948, n. 1473, della legge 13 ottobre 1950, n. 926, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962, concernenti la utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza nonchè le disposizioni della legge 17 aprile 1957, n. 287, concernente l'utilizzazione dei materiali dei servizi automotociclistico e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali destinati ai collegamenti radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, sono richiamate in vigore fino al 30 giugno 1964.

Le norme per l'utilizzazione dei materiali suddetti sono estese per il periodo previsto nel precedente comma ai materiali di casermaggio ed ai beni mobili del Corpo della guardia di finanza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — SCELBA — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 22 novembre 1961, n. 1291.
Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, quale risulta modificato dalle leggi 4 novembre 1950, n. 1043, e 30 ottobre 1955, n. 1060, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni.

Art. 2.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della Scuola sottufficiali carabinieri viene effettuata:

a) nella misura della metà dei posti disponibili, mediante concorso per titoli e per esami fra i civili, gli appuntati e carabinieri soggetti a ferma o rafferma e fra gli allievi carabinieri che non abbiano superato il 28° anno di età e siano in possesso della licenza di scuola media inferiore;

b) nella misura della metà dei posti disponibili, mediante concorso per esami fra gli appuntati e carabinieri soggetti a ferma o rafferma, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) debbono superare il corso biennale previsto dal successivo articolo 5; quelli di cui alla lettera *b*) debbono superare il corso previsto dal successivo articolo 13.

I posti assegnati al corso biennale che rimanessero scoperti sono devoluti in aumento a quello annuale.

I provenienti dai civili devono:

possedere come titolo minimo di studio la licenza di scuola media inferiore;

aver compiuto il 18° e non superato il 22° anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;

essere celibi o vedovi senza prole;

possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale da rilasciarsi dagli ufficiali o dai comandanti di sezione;

essere di statura non inferiore a metri 1,65;

avere un perimetro toracico non inferiore a metri 0,85;

avere costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali.

I militari in servizio nell'Arma, aspiranti al concorso di cui alla lettera *a*), concorrono all'ammissione al corso allievi sottufficiali con le stesse modalità stabilite nei successivi articoli 2 e 3 per i candidati provenienti dai civili.

Gli stessi militari, se ammessi al corso, lo frequentano secondo le norme prescritte per i civili, conservando per tutta la durata del corso medesimo il grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Quelli che per non conseguita idoneità al grado di vice brigadiere o per qualsiasi altro motivo dovessero cessare dalla qualità di allievi sottufficiali sono rinviati alle rispettive legioni di provenienza ».

Art. 3.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« La Commissione di cui all'articolo precedente sarà composta:

1) dal comandante della Scuola o da chi ne fa le veci nel caso in cui il primo non sia stato nominato, presidente;

2) dall'ufficiale superiore, direttore degli studi, membro;

3) da un ufficiale inferiore della Scuola, membro e segretario.

La Commissione, riconosciuto il possesso da parte degli aspiranti dei voluti requisiti, compilerà apposita graduatoria degli idonei in base ai seguenti criteri:

a) titolo di studio, qualora l'aspirante abbia regolarmente compiuto corsi superiori al titolo di studio minimo richiesto;

b) media dei voti riportati negli esami relativi al titolo di studio predetto;

c) media dei voti riportati negli esami di ammissione al concorso;

d) prestanza fisica;

e) conoscenza di lingue estere.

A parità di merito sarà data la preferenza a coloro che abbiano titoli di attività partigiana per la liberazione del territorio nazionale, agli orfani di guerra od equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valore di marina, aeronautica o civile, ai figli di militari dell'Arma e successivamente ai più anziani di età.

I candidati dichiarati idonei saranno ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e nell'ordine di successione risultanti dalla graduatoria ».

Art. 4.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Ai provenienti dai civili ammessi a frequentare i corsi di istruzione presso la Scuola sottufficiali carabinieri sarà corrisposto il premio di arruolamento in lire 6.000 ed il trattamento economico previsto per gli allievi carabinieri.

Essi saranno promossi carabinieri con le modalità e nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma dei carabinieri ».

Art. 5.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« I corsi di istruzione per gli allievi di cui all'articolo 1, lettera *a*), avranno la durata di 2 anni con programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma.

Per ottenere il passaggio al secondo anno di corso gli allievi saranno sottoposti ad esami presso la scuola.

Gli allievi promossi vice brigadieri se ammessi ai corsi ai sensi dell'articolo 1, lettera *a*), saranno assegnati alle stazioni per compiervi almeno 2 anni di servizio; se ammessi ai corsi ai sensi dell'articolo 1, lettera *b*) saranno assegnati ai vari reparti ed enti ».

Art. 6.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Gli allievi che non avranno superato gli esami per la promozione al secondo anno del corso d'istruzione o al grado di vicebrigadiere non potranno ripetere il corso per più di un anno.

Essi, qualora non intendano ripetere il corso, ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma, sino la compimento della ferma triennale contratta, saranno avviati presso le stazioni; qualora, invece, non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma, nel caso non abbiano ancora assolto ai loro obblighi militari, saranno trasferiti in altra Arma sino al compimento della ferma di leva.

Art. 7.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Gli appuntati e carabinieri in servizio nell'Arma che aspirano a frequentare il corso allievi sottufficiali di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 debbono:

aver prestato almeno un anno di servizio presso le stazioni o altri reparti d'impiego;

non aver superato il 35° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

emergere per contegno e capacità professionale ».

Art. 8.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Le prove scritte di italiano sono svolte dagli aspiranti su due tesi a scelta stabilite dal Comando generale dell'Arma.

I temi sono esaminati, presso la Scuola sottufficiali carabinieri, da una Commissione composta dal Comandante titolare della Scuola o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente; da un ufficiale superiore, membro e dall'insegnante di italiano, membro e segretario. Detta Commissione assegnerà a ciascun tema giudicato sufficiente un punto da 10 a 20 ».

Art. 9.

Nell'articolo 12, dopo il terzo, è aggiunto il seguente comma:

« La Commissione valuterà inoltre per ciascun concorrente il possesso di un titolo di studio superiore a quello minimo richiesto per l'ammissione al corso biennale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 nonchè la conoscenza di lingue estere, attribuendo a detti titoli il punteggio stabilito nel bando di concorso ».

Art. 10.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Per gli allievi provenienti dagli appuntati e carabinieri, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1, il corso avrà la durata di 8 mesi e sarà svolto in comune con gli allievi di cui alla lettera *a*) del predetto articolo 1 frequentanti il secondo anno di corso ».

Art. 11.

L'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, è sostituito dal seguente:

« Gli arruolati volontari sono nominati carabinieri effettivi o carabinieri ausiliari, a seconda della ferma contratta, dopo aver ultimato con buon esito apposito corso presso le legioni allievi dell'Arma ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 24 novembre 1961, n. 1292.

Anticipazioni per le spese relative all'espletamento degli incarichi conferiti dal Ministero del commercio con l'estero all'Istituto nazionale per il commercio estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Ministero del commercio con l'estero, per l'esecuzione dei compiti conferiti di volta in volta all'Istituto nazionale per il commercio estero, a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, è autorizzato a concedere all'Istituto medesimo anticipazioni d'importo non superiore ai quattro quinti della spesa preventivata, entro i limiti degli stanziamenti dei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero.

Il decreto di attribuzione dell'incarico indica l'importo della spesa preventivata e fissa il termine per la presentazione del relativo rendiconto.

La liquidazione del saldo viene effettuata in base a tale rendiconto, da allegare al relativo titolo di spesa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 24 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI - MARTINELLI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 29 novembre 1961, n. 1293.

Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali in congedo mutilati ed invalidi della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I sottufficiali in congedo della Marina e dell'Aeronautica mutilati ed invalidi di guerra che abbiano conseguito una decorazione al valor militare o una promozione per merito di guerra possono, a domanda e previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, essere nominati sottotenenti di complemento, anche se non provvisti del prescritto titolo di studio. Si prescinde, per la nomina, dalla idoneità fisica ed il limite massimo di età per conseguire la nomina stessa è stabilito in anni 55.

Il grado di sottotenente di complemento è conseguito dai sottufficiali della Marina nel ruolo degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi corrispondente alla categoria di appartenenza, e dai sottufficiali della Aeronautica nel ruolo degli ufficiali dell'Arma o Corpo di appartenenza.

Art. 2.

I sottufficiali mutilati ed invalidi di guerra della Marina e dell'Aeronautica trasferiti nei ruoli del congedo dell'Esercito ed ivi nominati sottotenenti di complemento, ove nelle condizioni previste all articolo 1 e ne facciano domanda, rientrano nella Forza armata di provenienza col grado e l'anzianità posseduta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 29 novembre 1961, n. 1294.

Cessione in favore del comune di Como dell'immobile patrimoniale dello Stato denominato « Caserma Zucchi », sito in detta città, a titolo di permuta alla pari con un nuovo edificio da destinarsi a sede del Distretto militare, e da costruirsi, a cura e spese dell'Ente cessionario, su terreno di proprietà comunale da trasferirsi in proprietà dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la cessione al comune di Como dello immobile patrimoniale dello Stato denominato « Caserma Zucchi » sito in detta città, a titolo di permuta con un nuovo edificio da destinare a sede del Distretto militare e da costruirsi a cura e spese dell'Ente cessionario, su terreno di proprietà comunale da trasferirsi in proprietà dello Stato ed in base a progetto dell'Amministrazione militare.

La permuta dovrà essere effettuata alla pari indipendentemente da quello che risulterà il costo effettivo di costruzione del progettato edificio.

Il relativo contratto sarà approvato con decreto dei Ministri per le finanze e per la difesa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 1961.

Sostituzione di un membro del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 24 maggio 1960, e successive modificazioni, con il quale si è provveduto alla costituzione del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per il quadriennio 1960-63;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione, in seno al Comitato predetto del prof. Giovanni Battista Angioletti, deceduto;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 22593/RS/Iab/3 del 2 ottobre 1961, con la quale, in sostituzione del prof. Angioletti, viene designato il nome dell'avv. Pietro Frisoli;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto, l'avv. Pietro Frisoli è nominato membro del Comitato consultivo permanente per il diritto d autore, quale rappresentante della categoria degli autori, in sostituzione del prof. Giovanni Battista Angioletti, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1961

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
GIRAUDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1961
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 64

(8544)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona compresa tra il tratto di via Tasso e corso Vittorio Emanuele in Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 17 marzo 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona compresa tra il primo tratto di via Tasso e corso Vittorio Emanuele, sita nell'ambito del comune di Napoli;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Napoli;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè forma un quadro naturale di non comune bellezza avente anche valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona tra via Tasso e corso Vittorio Emanuele sita nel territorio del comune di Napoli, delimitata dalla particella catastale n. 95, da via Tasso e da corso Vittorio Emanuele, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Napoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 novembre 1961

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Verbale n. 48 (Stralcio)

L'anno millenovecentosessanta, il giorno 17 marzo, alle ore 17,30 nella sede della Soprintendenza ai monumenti di Napoli si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Napoli.

Ordine del giorno

(Omissis).

6) NAPOLI: Immobili compresi tra il I) tratto di via Tasso e corso Vittorio Emanuele (foglio II sezione Chiaia).

(Omissis).

Si discute, quindi, l'argomento indicato al punto 6).

La Commissione, all'unanimità, si esprime di parere favorevole all'estensione del vincolo d'insieme (commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge) sulla zona compresa tra il 1° tratto di via Tasso e corso Vittorio Emanuele (particelle 103, 150, 102, 100, 101, 148, 97, 96, 99, 151, 149, 98, 112, foglio 11 sezione Chiaia) confinante con corso Vittorio Emanuale via Tasso e particella 95, come dall'unita planimetria, perchè costituisce un insieme di immobili di caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale e di bellezze panoramiche considerate come quadri naturali.

(Omissis).

Alle ore 20 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: Comm. Ettore CERIANI

Il segretario: Dott. Vittorio PERITO

(8406)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago Maggiore, sita nell'ambito del comune di Germignaga (Varese).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 novembre 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del lago Maggiore, sita nell'ambito del comune di Germignaga (Varese);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Germignaga;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del lago Maggiore, delle isole Borromee e della costa piemontese a cui fa sfondo il monte Rosa, il Motterone e lo Zeda;

Decreta:

La zona costiera del lago Maggiore, sita nel territorio del comune di Germignaga (Varese), così delimitata: sponda del fiume Tresa dal ponte della ferrovia Luino-Gallarate, lago Maggiore fino al confine con il comune di Brezzo di Bedero, detto confine fino al viale Regina Margherita, strada per Bedero fino all'incrocio con il ponte sulla ferrovia Luino-Gallarate, da qui in linea retta fino a via Boschettino, poi via Boschettino, via per Bedero e via Regina Margherita, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Germignaga provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° dicembre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

VERBALE N. 2 - Adunanza del 23 novembre 1957

(*Omissis*).

Vincolo paesistico della zona rivierasca del lago Maggiore partendo dal lido di Monvalle sino al limite del comune di Germignaga.

LA COMMISSIONE

constatato che la zona in discussione riveste una notevole importanza paesistica in quanto offre l'ampia e magnifica visione del lago Maggiore, delle isole Borromee e della costa piemontese a cui fa sfondo il monte Rosa, il Mottarone e lo Zeda,

osservato inoltre che, dal lago, la fascia costiera si presenta con aspetti assai varianti e pittoreschi poichè a zone diruppate ne seguono altre abbastanza pianeggianti con caratteristiche costellazioni di borghi e di sparse ville circondate da bellissimi giardini;

visto che completano tale pittoresco quadro la zona del Santuario di Santa Caterina del Sasso situate in un'altura e quella di Caldè dominata dalla celebre Rocca,

visto che la zona in questione forma un quadro naturale di eccezionale bellezza panoramica ed offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode la visuale sopra descritta,

visto inoltre che il tutto forma un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale dato dalla spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano,

delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 3, 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla fascia costiera che dal lido di Monvalle fino al limite del comune di Germignaga interessando i seguenti territori comunali: Monvalle, Leggiuno Sangiano, Laveno Mombello, Castelcervana, Porto Valtravaglia, Brezzo di Bedero e Germignaga.

COMUNE DI GERMIGNAGA

Adunanza del 9 dicembre 1957

E' presente l'assessore del comune di Germignaga, signor Vendrame Luigi, in rappresentanza del sindaco.

LA COMMISSIONE

delibera all'unanimità che sia apposto il vincolo di legge ai sensi dell'art. 1 n. 3, 4 della legge per una striscia del territorio del comune di Germignaga compresa nei seguenti confini; cominciando da nord verso sud; sponda del fiume Tresa dal ponte della ferrovia Luino-Gallarate; sponda del lago Maggiore fino al confine del comune di Brezzo di Bedero; lato nord della strada viale Regina Margherita; lato nord della via Bodmer fino all'incrocio della via Bacchettini indi una linea retta tra tale incrocio e la strada per Bedero con la ferrovia Luino-Gallarate, indi la strada per Bedero.

(*Omissis*).

(8403)

DECRETO PREFETTIZIO 1° dicembre 1961.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Teramo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, che detta nuove norme per la composizione del Consiglio provinciale di sanità;

Considerato che occorre procedere alla nomina del nuovo Consiglio, in conformità delle citate disposizioni di legge;

Viste le designazioni degli Enti ed organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1961-1964, decorrente dalla data del presente decreto è così costituito;

il medico provinciale, pro tempore;

il veterinario provinciale, pro tempore;

il presidente del Tribunale di Teramo, pro tempore;

l'ingegnere capo del Genio civile, pro tempore;

il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, pro tempore;

il capo dell'Ispettorato del lavoro, pro tempore;

Censoni dott. Berardo, medico militare;

Cancrini dott. Bernardo, ufficiale sanitario del capoluogo;

Pirocchi dott. Ulisse, medico condotto del comune di Notaresco;

Prosperi dott. Guerino, direttore sezione medico micrografica del Laboratorio provinciale igiene e profilassi di Teramo;

Dionisi dott. Anselmo, direttore sezione chimica del Laboratorio provinciale igiene e profilassi di Teramo;

Melchiorre prof. Giovanni, presidente Ospedali ed Istituti riuniti di Teramo;

Gadaleta dott. Nicola, direttore sanitario Ospedale civile di Teramo;

Corazza dott. prof. Gino, primario medico Ospedale civile di Teramo;

Fanini dott. Enzo, primario chirurgo Ospedale civile di Atri;

Gaspari prof. Giuseppe, medico chirurgo-esperto in pediatria di Teramo;

Cardelli dott. Domenico, medico chirurgo;

Romani dott. Angelo, medico chirurgo;

Novielli dott. Vitantonio, esperto in materie amministrative;

Ricci ins. Giovanni, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Vinditti ing. Eugenio, esperto in ingegneria sanitaria urbanistica ed edilizia ospedaliera;

De Berardinis dott. Vincenzo, rappresentante Ordine dei medici;

Martegiani dott. Ugo, rappresentante Ordine farmacisti;

Caporale prof. Giuseppe, rappresentante Ordine veterinari;

Cavallari Maria Grazia, rappresentante Collegio ostetriche;

Contoli Albertina, rappresentante Collegio infermiere e assistenti visitatrici sanitarie;

Di Pietro dott. Nicola, rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

Zanussi dott. Bruno, rappresentante dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

Leonfanti dott. Alberto, rappresentante Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Edoardo Zia, funzionario amministrativo del Ministero della sanità.

Teramo, addì 1° dicembre 1961

Il prefetto: TEMPERINI

(8370)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1961:

Campolongo Arturo, notaio residente nel comune di Roggiano Gravina, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Cosenza;

Filippetti Pellegrino, notaio residente nel comune di Aulla, distretto notarile di Massa, e trasferito nel comune di Fivizzano, stesso distretto;

Ponton Ludovico, notaio residente nel comune di Cormons, distretto notarile di Gorizia, è trasferito nel comune di Gorizia;

De Laurentis Paolo, notaio residente nel comune di Ostuni, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Cisternino, stesso distretto;

Squintani Angelo, notaio residente nel comune di Pizzighettone, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Cremona;

Orsi Aleardo, notaio residente nel comune di Cariati, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di San Severo, distretto notarile di Foggia;

Giuliano Michele, notaio residente nel comune di Candela, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di San Severo, stesso distretto.

(8501)

Revoca di trasferimento di notai

Con decreto 9 dicembre 1961, è revocato il decreto ministeriale 14 novembre 1961, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Velez Giovanni Battista nel comune di Roma, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Palermo.

Con decreto 12 dicembre 1961, è revocato il decreto ministeriale 6 novembre 1961, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Foglia Luigi Uriele nel comune di Sesto Calende, distretto notarile di Milano, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Solofra, distretto notarile di Avellino.

Con decreto 13 dicembre 1961, è revocato il decreto ministeriale 7 luglio 1961, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. De Bellis Libero nel comune di Corleto Perticara, distretto notarile di Potenza, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di San Chirico Raparo, distretto notarile di Lagonegro.

(8602)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 128, l'Amministrazione comunale di Rieti viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 163.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8582)

Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1961, registro n. 35 Interno foglio n. 127, l'Amministrazione comunale di Pesaro viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 706.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8583)

Autorizzazione al comune di Maglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 56, l'Amministrazione comunale di Maglie (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 37.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8467)

Autorizzazione al comune di Martignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 284, l'Amministrazione comunale di Martignano (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8468)

Autorizzazione al comune di Matino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 110, l'Amministrazione comunale di Matino (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 27.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8469)

Autorizzazione al comune di Squinzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 7, l'Amministrazione comunale di Squinzano (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 90.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8470)

Autorizzazione al comune di Taurisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 53, l'Amministrazione comunale di Taurisano (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8471)

Autorizzazione al comune di Ussita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 286, l'Amministrazione comunale di Ussita (Macerata) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.910.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8472)

Autorizzazione al comune di Camporotondo di Fiastrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 290, l'Amministrazione comunale di Camporotondo di Fiastrone (Macerata) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.160.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8477)

Autorizzazione al comune di Sefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 287, l'Amministrazione comunale di Sefro (Macerata) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.304.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8473)

Autorizzazione al comune di San Severino Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 288, l'Amministrazione comunale di San Severino Marche (Macerata) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.496.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8474)

Autorizzazione al comune di Muccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 291, l'Amministrazione comunale di Muccia (Macerata) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.305.307, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8475)

Autorizzazione al comune di Fiuminata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 289, l'Amministrazione comunale di Fiuminata (Macerata) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del musuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8476)

Autorizzazione al comune di Camerino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 292, l'Amministrazione comunale di Camerino (Macerata) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 23.535.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8478)

Autorizzazione al comune di Vernole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 54, l'Amministrazione comunale di Vernole (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 15.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8479)

Autorizzazione al comune di Garaguso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 293, l'Amministrazione comunale di Garaguso (Matera) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8480)

Autorizzazione al comune di Ginosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 249, l'Amministrazione comunale di Ginosa (Taranto viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 19.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8481)

Autorizzazione al comune di Ravello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 250, l'Amministrazione comunale di Ravello (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8482)

Autorizzazione al comune di Sorrento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 295, l'Amministrazione comunale di Sorrento (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso; ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8483)

Autorizzazione al comune di Villaricca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 9, l'Amministrazione comunale di Villaricca (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8484)

Autorizzazione al comune di Ardore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 13, l'Amministrazione comunale di Ardore (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 15.425.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8485)

Autorizzazione al comune di Benestare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 11, l'Amministrazione comunale di Benestare (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8486)

Autorizzazione al comune di Bagaladi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 12, l'Amministrazione comunale di Bagaladi (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.361.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8487)

Autorizzazione al comune di Cittanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 10, l'Amministrazione comunale di Cittanova (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 44.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8488)

Autorizzazione al comune di Selci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 234, l'Amministrazione comunale di Selci (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.227.667, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8489)

Autorizzazione al comune di Collegiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 235, l'Amministrazione comunale di Collegiove (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.232.147, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8490)

Autorizzazione al comune di Olevano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 15, l'Amministrazione comunale di Olevano Romano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 14.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8492)

Autorizzazione al comune di Genazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 236, l'Amministrazione comunale di Genazzano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.890.504 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8491)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

490° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Milano 8 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 38, con il quale alla Società Mineraria Amiantifera Italiana « M.A.I.S.A. », con sede in Milano, è accordata per la durata di anni venti, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di amianto in località « Bocchetta del Cingiascio », in comune di Lanzada, provincia di Sondrio.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Firenze 19 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti, Ufficio distaccato di Firenze, il 30 giugno 1961, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 4, con il quale la concessione per marna da cemento denominata « Fonteregia », sita nel territorio del comune di Bibbiena, provincia di Arezzo, è prorogata a favore della Società Anonima Centrale Cementerie Italiane S.A.C.C.I., con sede in Firenze, per la durata di anni venti a decorrere dal 6 dicembre 1960.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bergamo 22 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1961, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 39, con il quale alla Società Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento, con sede in Bergamo, è accordata per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data del permesso stesso, la concessione di coltivare il giacimento di calcare denominato « Monte Giglio », nei mappali nn. 522, 328 e 695 del comune di Calusco d'Adda, provincia di Bergamo.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Torino 3 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1961, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 21, con il quale l'area della concessione per terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°, argille per porcellana e terraglie forti denominata « Piano di Boca », sita nel territorio del comune di Boca, provincia di Novara, conferita per anni venticinque con decreto ministeriale 29 maggio 1953, alla ditta Ettore Marè e Figlio, con sede in Genova, è ampliata da ettari 19,15 ad ettari 85, con l'inclusione dell'area del permesso di ricerca denominato « Montalbano », ferma restando la scadenza della concessione al 28 maggio 1978.

Decreto ministeriale 7 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1961, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 70, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Fonte Pudia », sita in territorio del comune di Arta, provincia di Udine, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla Società per azioni Fonte Pudia, con sede in Arta.

Decreto ministeriale 7 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 375, con il quale la concessione per acque termominerali denominata « Fanghiera Beresino », sita in territorio del comune di Casamicciola-Terme, provincia di Napoli, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 14 agosto 1959, alle signore Maria Luisa, Domenica, Raffaella, Consiglia e Vittoria Arcamone fu Gennaro, rappresentate tutte dalla prima, domiciliata in Casamicciola-Terme, provincia di Napoli.

Decreto ministeriale 18 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1961, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 299, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società per azioni « Feldspato », con sede in Milano, alla concessione della miniera di feldspato e mica denominata « Vezzè e Vercin », sita in territorio dei comuni di Dervio (ora Dorio) e Vestreno, provincia di Como.

Decreto ministeriale 30 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 116, con il quale la Società per azioni Montedolce è dichiarata decaduta, dalla data del decreto stesso, dalla concessione per acqua minerale denominata « Terme la Pietra », sita in territorio del comune di Pozzuoli, provincia di Napoli.

(8411)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali o provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 novembre 1961) il Bollettino nazionale n. 213 contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordi 15 aprile 1959 per il trattamento di previdenza del personale dipendente dalla Banca Nazionale del Lavoro con allegato statuto.

Il Ministro: SULLO

(8496)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (17 gennaio 1961) il Bollettino n. 26 della provincia di Reggio Emilia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto aziendale 17 aprile 1959 per i funzionari del ramo credito della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, ad integrazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 dicembre 1953.

Il Ministro: SULLO

(8497)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 dicembre 1960) il Bollettino n. 14 della provincia di Imperia, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 29 agosto 1947 per la istituzione di una indennità sostitutiva di mensa per i dipendenti dalle aziende industriali della provincia di Imperia.

Il Ministro: SULLO

(8498)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina della Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del concorso a duecento posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1961.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1961, n. 835, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso a duecento posti di capo stazione, citato nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Rossetti ing. Aldo, direttore centrale.

Membri:

Menconi prof. Luigi, preside scuola media;
Di Pierno prof. Michele, preside Istituto magistrale;
Rambozzi dott. Carlo ispettore capo;
Muscia ing. Calogero, direttore centrale a riposo.

Segretario:

Roscetti dott. Giuliano, ispettore provinciale.

Roma, addì 6 novembre 1961

Il direttore generale: RISSONE

(8379)

Nomina della Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del concorso a duecento posti di capo gestione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1961.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1961, n. 836, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di capo gestione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La Commissione esaminatrice per l'epletamento del pubblico concorso a duecento posti di capo gestione in prova, citato nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Papa dott. Pietro, direttore centrale.

Membri:

Prestipino prof. Vincenzo, docente di lettere;
Patelli professoressa Fernanda, docente di matematica;
Gianni dott. Fausto, ispettore capo superiore;
Antonucci ing. Edoardo, ispettore capo superiore a riposo.

Segretario:

Baroncelli dott. Luciano, ispettore principale.

Roma, addì 6 novembre 1961

Il direttore generale: RISSONE

(3380)

MINISTERO DELLE FINANZE

Modifiche ai programmi di esame dei concorsi nei ruoli delle carriere esecutive dell'Amministrazione finanziaria per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetti con decreto ministeriale 29 marzo 1961.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1961, registro 18 finanze, foglio 357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 18 luglio 1961, con il quale sono stati indetti n. 6 concorsi nei vari ruoli delle carriere esecutive dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507;

Visti i programmi di esame contenuti negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 al decreto ministeriale sopra indicato;

Decreta:

Articolo unico

L'ultimo comma del programma di esame prescritto per la prova orale, riportato negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 al bando dei concorsi di cui alle premesse è sostituito dal seguente:

« I cittadini italiani di lingua tedesca che hanno sostenuto le prove di esame in detta lingua dovranno sostenere una conversazione in lingua italiana dimostrando di avere piena conoscenza di quest'ultima lingua. Gli altri candidati, invece, dovranno sostenere analoga conversazione in lingua tedesca ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1961

Il ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1961
Registro n. 47 Finanze, foglio n. 56. — BENNATI

(8579)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso il Ministero della pubblica istruzione spettante ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 15 novembre 1961).

Sono disponibili presso il Ministero della pubblica istruzione, nel ruolo della carriera esecutiva delle Segreterie universitarie, n. 18 (diciotto) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta ai detti Corpi oltre il termine stabilito.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti

matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero proprio del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(8286)

MINISTERO DELL'INTERNO

Quinta assegnazione dei vincitori del concorso per titoli per il conferimento di duecentouno posti di segretario capo vacanti in Comuni della classe terza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 28 luglio 1959, con il quale è stato indetto il concorso per titoli per il conferimento di duecentouno posti di segretario capo vacanti in Comuni della classe terza;

Visto il decreto ministeriale in data 25 novembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 17 dicembre 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al suddetto concorso;

Viste le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno dei candidati ha concorso e considerate le esigenze di servizio;

Tenuto conto, altresì, delle rinunzie manifestate da alcuni candidati;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851 e 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

I sottonotati candidati, vincitori del concorso per titoli per il conferimento di duecentouno posti di segretario capo vacanti in Comuni della classe terza, sono assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate, a decorrere dal 1° dicembre 1961:

1. Repetti Pietro: Albenga (Savona);
2. Rizzi Ernesto: Trezzo sull'Adda (Milano);
3. Focarile Aristide: Montepulciano (Siena);
4. Costa Luigi: Casarano (Lecce);
5. Bertola dott. Vincenzo: Agira (Enna);
6. Benzi Davide: Greve (Firenze);
7. Barberis Luciano: Loreto Aprutino (Pescara);
8. Tomasone Pasquale: Pratola Peligna (L'Aquila);
9. Marinozzi Mario: Pergola (Pesaro-Urbino);
10. Abrate Michele: Pisticci (Matera);
11. Califano Riccardo: Nicotera (Catanzaro);
12. Cerami Francesco: Mistretta (Messina);
13. Pace dott. Domenico: Pachino (Siracusa);
14. Lupo Cosimo: Montenero di Bisaccia (Campobasso)
15. Settis Rocco: Terlizzi (Bari);
16. Sortino Orazio: Montalbano Ionico (Matera);
17. Tamburrano Nicola: Portomaggiore (Ferrara);
18. Salvi Mario: Cisternino (Brindisi);
19. Pugliese Angelo: Lavello (Potenza);
20. Geraci dott. Vincenzo: Palazzolo Acreide (Siracusa).

Quelli, fra i predetti candidati, i quali rivestono la qualifica di segretario capo di terza classe, sono nominati segretari capi di seconda classe con la stessa decorrenza e subordinatamente alla effettiva assunzione del servizio presso la sede assegnata.

I prefetti delle rispettive Provincie sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 novembre 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(8509)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1702 in data 16 dicembre 1960, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Chieti alla data del 30 novembre 1960;

Visti i verbali della Commissione esaminatrice del concorso in parola, nominata con decreto n. 2276 del 26 luglio 1961, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito, formulata dalla Commissione giudicatrice, dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alla premessa:

1. Genovesi Antonio	punti	55,50	su 100
2. Basti Luigi	»	52,24	»
3. Mastrovincenzo Ugo	»	50,64	»
4. Galosi Ernesto	»	49,82	»
5. Calabrese Amato	»	48,23	»
6. Ragonigi Rosolino	»	47,96	»
7. Di Matteo Camillo	»	47,46	»
8. Serafini Pietro	»	46,40	»
9. Antinucci Egidio	»	45,91	»
10. Zimarino Ettore	»	45,76	»
11. Giannubilo Gabriele	»	44,44	»
12. Giorgi Panfilo	»	44,23	»
13. Morresi Ennio	»	43,10	»
14. Galletti Antonio	»	43,00	»
15. Speranza Emanuele	»	42,31	»
16. Brozzi Franco	»	42,02	»
17. De Juliis Albino	»	41,50	»
18. Labrozzi Erpinio	»	41,35	»
19. Mecucci Umberto	»	41,00	»
20. Cavazzuti Giancarlo	»	40,51	»
21. Francani Francesco	»	40,50	»
22. Orlandi Vittorio	»	40,00	»
23. Grilli Cicilioni Paolo	»	39,50	»
24. Giovannelli Cesare	»	39,00	»
25. Cipolla Eustachio	»	38,25	»
26. Bianchi Serafino	»	38,00	»
27. Di Stefano Andrea	»	27,00	»
28. Di Sante Pietro	»	36,50	»

29. Stante Nicola . . punti 36,00 su 100
30. Di Donna Rocco » 35,04 »
31. Della Torre Eugenio . . » 35,00 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 27 novembre 1961

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE DI CHIETI

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto, vacanti al 30 novembre 1960;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati, partecipanti al concorso in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Genovesi dott. Antonio - Gissi (Consorziale con i comuni di Carpineto Sinello, Casalanguida, Furci, Liscia e Santo Buono);

2) Basti dott. Luigi - Montazzoli (Consorziale con i comuni di Fraine, Guilmi e Roccaspinalveti).

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'Albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Chieti, 27 novembre 1961

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

(8246)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1104, del 4 agosto 1961, con il quale il dott. Marras Francesco è stato dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Fluminimaggiore;

Considerato che il predetto veterinario ha rinunziato a tale condotta;

Vista la graduatoria di merito del concorso e l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai singoli concorrenti;

Accertato che i candidati: Sari dott. Gerolamo, Satta dottor Attilio, Satta dott. Giacomo, Virdis dott. Siro, Uleri dottor Giovanni, Cattari dott. Saverio Salvatore, occupanti nella graduatoria rispettivamente il 10°, 12°, 14°, 15°, 16°, 20° posto e che regolarmente interpellati, hanno dichiarato espressamente di rinunziare alla condotta di cui trattasi;

Interpellato, quindi, il dott. Mura Edoardo che nella graduatoria occupa il 21° posto e che risponde accettando;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto n. 1104, del 4 agosto 1961, il dott. Mura Edoardo è dichiarato vincitore della condotta veterinaria comunale di Fluminimaggiore.

Il sindaco di Fluminimaggiore è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Cagliari, addì 28 novembre 1961

Il Veterinario provinciale

(8328)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Con decreto in data 4 dicembre 1961, n. 4482, del medico provinciale di Pavia la Commissione giudicatrice del concorso a posti di sanitari condotti vacanti al 30 novembre 1960, è stata così composta:

Presidente:
Capaiuolo dott. Nicola, vice prefetto vicario.

Componenti:
Donati prof. G. Salvatore, direttore Istituto di patologia chirurgica di Università;
Pellegrini prof. Giuseppe, direttore Istituto patologia medica di Università;
Nucciotti prof. Leonello, medico provinciale;
Rossi prof. Vincenzo, medico condotto di Pavia.

Segretario:
Magnone dott. Vincenzo, consigliere prefettura.

Il medico provinciale: NUCCIOTTI

(8381)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2160 del 3 agosto 1961, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto, vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1960;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Viste le designazioni dei comuni di Varese Ligure; Calice al Cornoviglio e Zignago e dell'Ordine dei medici;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commisione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto dei comuni di Varese Ligure, Calice al Cornoviglio e Zignago, vacanti alla data del 30 novembre 1960, è così costituita:

Presidente:
Maresca dott. Alberto, vice prefetto.

Componenti:
Salvadori dott. Francesco Rolando, medico provinciale;
Lami prof. dott. Guido, primario medico dell'Ospedale civile di La Spezia;
Zacutti dott. Achille, primario ostetrico dell'Ospedale civile di La Spezia;
Giuliani dott. Giacomo, medico condotto di La Spezia.

Segretario:
Telese dott. Agostino, direttore di sezione della prefettura di La Spezia.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

La Spezia, addì 4 dicembre 1961

Il medico provinciale: SALVADORI

(8425)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1960, n. 2809 con il quale è stato indetto il pubblico concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Reggio Emilia alla data del 30 novembre 1960;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le designazioni della Prefettura, dell'Ordine dei medici chirurghi e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:
Ridola dott. Ubaldo, vice prefetto.

Componenti:
Roberti dott. Vincenzo, medico provinciale;
Cugniolio prof. Giovanni, docente in ostetricia;
Bernini dott. Giuseppe, libero esercente, specialista in ostetricia;
Tasselli Ivrea in Ferrari, ostetrica condotta.

Segretario:
La Perna dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio.

Reggio Emilia, addì 2 dicembre 1961

Il medico provinciale: CAVINA

(8424)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 12 ottobre 1961, n. 2391, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1960, concorso bandito con decreto in data 31 dicembre 1960, n. 2808;

Considerato che il segretario di detta Commissione, dottor Maggiore Giuseppe, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno, è stato trasferito ad altra sede;
Riconosciuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;
Vista la designazione della prefettura di Reggio Emilia;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Caruso Ferdinando, consigliere di 3ª classe del Ministero dell'interno, è chiamato a far parte, in qualità di segretario, della Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, in sostituzione del dott. Maggiore Giuseppe.

Reggio Emilia, addì 24 novembre 1961

Il medico provinciale: V. CAVINA

(8250)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Taranto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2663 del 18 luglio 1961, con cui all'ostetrica Guglielmo Teresa veniva assegnata la condotta ostetrica del comune di Laterza, prevista dal bando di concorso n. 2141 del 30 maggio 1960;
Visto che la suindicata ostetrica non ha assunto servizio nei termini stabiliti nella deliberazione n. 101 dell'8 settembre 1961 del comune di Laterza e pertanto deve considerarsi rinunciataria;
Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria di merito approvata con decreto n. 2662 del 18 luglio 1961, la candidata Ricci Chiara Flora ha diritto ad essere assegnata alla condotta di Laterza;
Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta ostetrica del comune di Laterza è assegnata alla candidata Ricci Chiara Flora in sostituzione della rinunciataria Guglielmo Teresa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Laterza.

Taranto, addì 28 novembre 1961

Il medico provinciale: CLERICÒ

(8333)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.